

Allegato 5 all'AVVISO PUBBLICO

SCHEMA DI CONVENZIONE

tra l'Unione Terre d'Argine e il gestore di attività educative estive o centri estivi per l'accoglienza/inclusione nelle attività educative estive o nei centri estivi di bambini fragili, residenti nei Comuni dell'Unione delle Terre d'Argine, di età compresa tra 0 e 6 anni o più qualora frequentanti nell'anno scolastico 2023-2024 servizi educativi 0-6 anni, in attuazione del Progetto "OPPORTUNITÀ ESTIVE PER BAMBINI FRAGILI" 2024 finanziato dal PR FSE+ della Regione Emilia Romagna nell'ambito dell'Agenda Trasformativa Urbana per lo Sviluppo Sostenibile (ATUSS) dell'Unione delle Terre d'Argine di cui alla deliberazione di Giunta dell'Unione delle Terre d'Argine n. 69/2023. CUP G61I23000120001

L'anno 2024 nel giorno del mese di

tra

1) il Dott. in qualità di Legale rappresentante del gestore delle **attività educative estive/Centro estivo** con sede in via, a, C. F., P. Iva

e

2) il Dott. domiciliato per la carica presso la sede dell'Unione delle Terre d'Argine, Corso Alberto Pio, 91, Carpi, agente non in proprio, ma in qualità di rappresentante dell'Ente per la carica ricoperta di Dirigente del Settore Istruzione;

Vista la Deliberazione di Giunta n. 69 del 05/07/2023 ad oggetto "Agenda Trasformativa Urbana per lo Sviluppo Sostenibile dell'Unione delle Terre d'Argine: approvazione dello schema di ITI in qualità di soggetto beneficiario", l'Unione delle Terre d'Argine ha dato avvio al progetto "OPPORTUNITÀ ESTIVE PER BAMBINI FRAGILI" finanziato dal PR FSE+ della Regione Emilia Romagna;

Premesso che con Avviso pubblicato sul proprio sito, nella sezione "Amministrazione trasparente" in esecuzione della determinazione dirigenziale n. del l'Unione Terre d'Argine (da ora in avanti UTdA) ha indetto la procedura ad evidenza pubblica per la selezione dei Gestori di attività educative estive o Centri Estivi (da ora in avanti Gestore o Organizzazione) con cui attuare le attività ivi indicate;

Richiamati tutti gli atti citati nella determinazione dirigenziale n. del

Visti:

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- la legge n. 241/1990 e ss. mm. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge 5 Febbraio 1992 n. 104 "Legge Quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e tutte le ss.mm.ii. le cui finalità, indicate all'art. 1, sono di garantire il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia delle persone handicappate, di promuovere la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, di rimuovere le condizioni che impediscono la partecipazione alla vita

- della collettività, di perseguire il recupero funzionale e sociale e tutte le successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
 - la Legge n. 328/2000 e ss. mm. “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
 - il D.P.C.M. 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328”;
 - la Legge n. 136/2010 e ss. mm. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
 - la Direttiva Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 ad oggetto “Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 – Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica. Indicazioni operative”;
 - il D.Lgs. n. 117/2017 e ss. mm. “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. (17G00128)” e ss.mm.ii.;
 - il D.Lgs. del 13 aprile 2017 n. 66 “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità a norma dell’articolo 1 comma 180 - 181 lettera c della legge 13 giugno 2015 n. 107”;
 - il D.Lgs. del 7 agosto 2019 n. 96 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107». (19G00107) (GU Serie Generale n.201 del 28-08-2019)” t.v.;
 - il Decreto Legge n. 76/2020, come convertito in Legge n. 120/2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali»” (Decreto Semplificazioni)”;
 - la sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 26 giugno 2020;
 - il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021 del 31/03/2021;
 - la Legge Regionale n. 26 dell’8 agosto 2001 “Diritto allo studio e apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L. R. 25/05/1999 n. 10”;
 - la Legge Regionale n. 2/2003 e ss.mm. “Norme per la promozione della cittadinanza sociale”
 - il Regolamento comunale, assunto in applicazione del comma 1 dell'art. 12 della legge 12/08/1990, n. 241 per la “Concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati”, approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 02/02/1995, e successive modifiche e integrazioni;

Tanto premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – (Oggetto della convenzione)

Oggetto della convenzione, sottoscritta fra le Parti, è la regolamentazione della concessione di contributi, finalizzata alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto presentato e approvato dalla determinazione dirigenziale n. del

Il gestore di attività educative estive/centri estivi, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna affinché le attività elencate nel progetto approvato siano svolte con le modalità indicate e per il periodo concordato.

La scheda relativa al progetto “OPPORTUNITA’ ESTIVE PER BAMBINI FRAGILI” compresa nell’allegato 1 alla citata deliberazione n. 69/2023, riassume il contenuto del progetto stesso nel seguente modo: *“Il progetto intende supportare le agenzie educative del territorio che propongono esperienze di socializzazione e attività ludica ai minori da 0 a 6 anni durante i mesi estivi, svolgendo a diverso titolo un importante ruolo di supporto alle famiglie nella conciliazione dei tempi vita-lavoro, affinché possano creare condizioni paritarie di accesso e partecipazione per quei bambini in condizione di svantaggio, fragilità o a rischio di esclusione sociale (quali bambini con disabilità certificate, in fase di certificazione o con difficoltà generalizzate anche a causa di un contesto di vita di deprivazione sociale). La tenera età e le problematiche connesse alle molteplici fragilità di cui sono portatori richiedono una sempre più elevata competenza e professionalità per poter garantire ai bambini e alle loro famiglie un lavoro in sinergia con l’equipe multidisciplinare dell’Ausl e dei Servizi Sociali e per poter dare continuità anche nei mesi estivi ai loro progetti individualizzati.”* e descrive in modo dettagliato contenuti, obiettivi, risultati attesi e destinatari del progetto stesso;

Art. 2 – (Durata della convenzione)

La presente convenzione ha validità dalla sottoscrizione fino al 31 dicembre 2024, tenendo conto che le spese di realizzazione **di attività educative estive o del centro estivo per l’estate 2024 sono ammesse alla rendicontazione se sostenute per il periodo che va dal 1 luglio 2024 al 13 settembre 2024.**

Art. 3 – (Risorse messe a disposizione dall’UTdA)

Per realizzare il progetto in oggetto, l’UTdA assicura un **contributo pari al costo sostenuto e debitamente rendicontato** dal Gestore per la disponibilità di educatori, di personale esperto dedicato e per ogni altra spesa (es. acquisti di ausili e di arredi necessari per l’inclusione) che si è resa necessaria per l’accoglienza di tutti i bambini fragili che abbiano fatto domanda di frequenza **delle attività educative estive/centro estivo** nell’estate 2024. L’importo del contributo provvisorio determinato sulla base delle previsioni fatte dal Gestore in sede di presentazione del progetto è pari a euro L’importo del contributo definitivo concesso sarà determinato sulla base dei costi effettivamente sostenuti che saranno valutati solo se debitamente documentati al momento della rendicontazione di cui al successivo art. 8. L’importo del contributo definitivo concesso sarà approvato con determinazione del dirigente del Settore Servizi Educativi ed Istruzione.

Art. 4 – (Risorse umane adibite alle attività di Progetto)

Le risorse umane, impiegate nelle attività educative estive/centro estivo 2024, sono quelle risultanti nel Progetto approvato con la determinazione dirigenziale di concessione provvisoria del contributo. Il Responsabile con funzioni di direzione e coordinamento, come individuato nel medesimo Progetto, sarà il referente per i rapporti con l’UTdA e vigilerà sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti efficaci. Con la sottoscrizione della presente Convenzione tutti i firmatari si impegnano a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d’opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia. Si applica, altresì, per i soggetti tenuti alla relativa osservanza, il CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative. Il

Gestore firmatario è inoltre tenuto a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza. Tutto il personale svolgerà con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente convenzione e dovrà essere in grado di mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, di provata serietà e riservatezza, correttezza e cortesia.

Il Gestore assegnatario si impegna affinché le prestazioni siano rese con continuità. Il personale deve rispettare le norme di legge e regolamentari inerenti il servizio assegnato con particolare riferimento al D.P.R. 62/2013 (Codice di comportamento dei pubblici dipendenti), alle norme fissate dal presente Avviso, alle norme e regolamenti dell'Ente Locale, alle disposizioni concordate dall'Unione con i responsabili del soggetto Assegnatario. Deve inoltre svolgere il compito assegnato con perizia, prudenza, diligenza e rispetto dell'utenza. Il Gestore firmatario è tenuto, altresì, ad ottemperare a quanto disposto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 39/2014 e agli artt. 5 e 8 della legge 38/2006. Il Gestore firmatario deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale degli indumenti appositi e dei mezzi di protezione personale idonei a soddisfare le esigenze di sicurezza e di salute in relazione alle diverse funzioni necessarie per la realizzazione del progetto, nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia.

Art. 5 – (Assicurazioni)

Il Gestore firmatario della presente Convenzione provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione.

Ogni responsabilità civile e penale, per danni che, in relazione all'espletamento del progetto od a cause connesse, derivino all'Amministrazione dell'Unione o a terzi, a cose o persone, anche dovuti a comportamenti omissivi del proprio personale, si intende senza riserve od eccezioni a totale carico del Gestore firmatario del progetto e assegnatario del contributo. L'Unione Terre d'Argine è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere durante la realizzazione delle attività previste dal progetto.

Il Gestore stipulerà una adeguata copertura assicurativa per tutta la durata del progetto per:

- 1) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi
- 2) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO)
- 3) Infortuni.

Art. 6 – (Contributo per la realizzazione del progetto)

Per realizzare il progetto in oggetto, l'UTdA assicura al Gestore un **contributo di importo pari al costo sostenuto** e debitamente **dimostrato** in sede di rendicontazione per la disponibilità di educatori, di personale esperto dedicato e per ogni altra spesa (es. acquisti di ausili e di arredi necessari per l'inclusione), che si è resa necessaria per l'accoglienza di tutti i bambini fragili che abbiano fatto domanda di frequenza **delle attività educative estive/centro estivo** nell'estate 2024. I costi sostenuti saranno valutati ai fini della determinazione definitiva del contributo da concedere solo se debitamente documentati al momento della rendicontazione di cui al successivo art. 8.

Art. 7 – (Incompatibilità dell'erogazione di contributi della presente convenzione con contributi erogati da altri soggetti pubblici o privati per la stessa tipologia di spesa)

Poiché la presente Convenzione prevede il rimborso di tutti i costi sostenuti per gli educatori, il personale esperto dedicato e ogni altra spesa si sia resa necessaria per l'accoglienza dei bambini/e fragili nei servizi educativi estivi/centri estivi 2024, i Gestori potranno accedere al contributo solo per le spese per le quali non beneficiano di altra misura di sostegno finanziario privato e/o pubblico locale, nazionale e/o comunitario.

A tal fine sarà necessario che:

- il costo per gli educatori, il personale esperto dedicato e ogni altra spesa si sia resa necessaria per l'accoglienza dei bambini fragili nei servizi educativi estivi/centri estivi 2024 sostenute dal soggetto gestore siano adeguatamente documentati;
- la somma dei contributi per le stesse spese, percepita da altri finanziatori pubblici e/o privati sia dichiarata e venga richiesto un contributo di cui alla presente Convenzione solo per la parte non già finanziata;
- siano debitamente tracciate e verificabili le condizioni di cui ai precedenti punti.

Art. 8 – (Rendicontazione spese)

Tutte le somme erogate dall'UTdA in relazione alla presente convenzione costituiscono contributi e devono essere riferibili direttamente al progetto e saranno riconosciute esclusivamente previa presentazione di richiesta accompagnata da idonea documentazione probatoria. Il Gestore dovrà consegnare all'Amministrazione la richiesta di rimborso spese, insieme ai documenti giustificativi in originale o in copia delle spese dirette sostenute in relazione alle attività oggetto della convenzione (fatture, ricevute fiscali, buste paga, altri documenti contabili, etc..). Le spese indirette, ovvero non interamente attribuibili alle attività oggetto di convenzione (es. spese generali, spese relative ad immobili, etc..) potranno essere conteggiate per quote, con riferimento ai valori risultanti dalla contabilità dell'Ente. L'UTdA non accetterà richieste di rimborso incomplete o corredate da documentazione relativa a spese che non siano riconducibili alle attività del progetto.

Ai fini della determinazione dell'importo definitivo del contributo concesso per sostenere la realizzazione del progetto relativo all'accoglienza di bambini fragili residenti nei Comuni dell'Unione delle Terre d'Argine nelle attività educative estive/nei centri estivi 2024, il Gestore deve inviare la seguente documentazione di rendicontazione entro il mese di ottobre 2024:

- relazione sull'attività complessiva svolta (risultati conseguiti; n. dei bambini complessivamente iscritti al centro estivo; elenco, n. e ore dei bambini fragili frequentanti; n. del personale educativo impiegato nel centro estivo; elenco, n. e ore svolte dal personale educativo e personale esperto dedicato impiegato per i bambini fragili; calendario di frequenza dei bambini fragili; descrizione delle attività svolte; elenco corsi di aggiornamento e formazione; report delle presenze e degli incontri con i docenti e/o altre figure; ...);
- buste paga e ricevute degli oneri accessori sostenuti per educatori e personale esperto dedicato all'accoglienza di bambini fragili;
- documentazione comprovante ogni altra spesa sostenuta espressamente finalizzata all'accoglienza, inserimento ed inclusione dei bambini fragili nel centro estivo;
- tutto quanto indicato nell'Avviso Pubblico e nei relativi allegati di cui alla determinazione 2024
- tutto quanto eventualmente previsto dalla Regione Emilia-Romagna in ordine alle attività di rendicontazione del FSE+.

Il Gestore assegnatario del contributo deve **inviare la documentazione di cui sopra** all'indirizzo:

pubblica.istruzione@pec.terredargine.it

entro martedì 15 ottobre 2024

L'ufficio competente, conclusa la raccolta della documentazione, effettuate tutte le verifiche di cui all'art. 9 e calcolato l'importo del contributo spettante al Gestore (assegnato secondo quanto indicato all'art. 6), procederà all'elaborazione dell'elenco definitivo degli aventi diritto e dell'importo del contributo definitivo concesso, che verrà approvato con atto del Dirigente del Settore Servizi Educativi ed Istruzione e pubblicato sul sito web dell'Unione delle Terre d'Argine alla pagina dedicata al Progetto.

Art. 9 – (Controlli sui documenti di rendicontazione e liquidazione del contributo)

Prima dell'atto dirigenziale di concessione definitiva del contributo di cui all'art. 8, l'UTdA procederà, nelle modalità previste dagli artt. 43 e 71 del DPR 445/2000, a effettuare verifiche a campione sui requisiti autodichiarati e sulla documentazione di rendicontazione presentata dai Gestori.

I controlli interesseranno un campione non inferiore al 5% delle domande ammesse con diritto al contributo, con possibilità di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati dichiarati.

A tal fine il richiedente dovrà produrre tutta la documentazione che sarà richiesta.

In caso di irregolarità riscontrate nei requisiti autodichiarati e/o nella documentazione di rendicontazione, l'Unione adotterà i provvedimenti del caso fino alla revoca dell'assegnazione del contributo, fatto salvo, in caso di dichiarazioni mendaci, quanto previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000.

Una volta effettuati i controlli e assunto l'atto dirigenziale di concessione dei contributi definitivi, il gestore concessionario dovrà tempestivamente inviare una nota di addebito o documento equivalente in cui saranno riportati il titolo del progetto e il n. di CUP G61I23000120001.

L'UTdA liquiderà il contributo definitivo concesso in un'unica soluzione.

Il gestore firmatario della presente Convenzione espressamente accetta quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e dichiara che utilizzerà il seguente C/C intestato a, avente le seguenti coordinate:, indicando gli estremi del procedimento indetto dall'UTdA.

Art. 10 – (Divieto di cessione)

È vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate all'UTdA. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Gestore assume l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare all'UTdA le criticità e le problematiche che dovessero insorgere.

Art. 11 – (Revoca del contributo concesso)

L'Unione si riserva la facoltà di revocare totalmente o parzialmente in qualsiasi momento l'erogazione del contributo definito all'art. 6 al Gestore assegnatario, a fronte di ragioni determinate da pubblico interesse, o mancata realizzazione totale o parziale del progetto dovuta a cause di forza maggiore, quali calamità naturali, emergenze sanitarie come epidemie e pandemie, ordinanze di prefettura, di sindaci o altre autorità competenti per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico, o ad aspetti non dipendenti dalla volontà dell'Amministrazione (es. interruzioni dell'energia elettrica, guasti non prevedibili agli impianti, etc.), etc. ovvero in relazione a sostanziali e significative

variazioni riscontrate nell'implementazione del progetto verificate sulla base di quanto disposto nell'art. 9 e 12 da ulteriori eventuali controlli in itinere svolti, anche senza preavviso, nel periodo di gestione delle attività educative estive/centri estivi.

L'UTdA si riserva di poter ridefinire, rimodulare o revocare il contributo economico da erogare anche in relazione alle complessive compatibilità di bilancio dell'Ente e alla conferma o meno del finanziamento comunitario.

Art. 12 – (Verifiche sulle attività svolte)

L'Unione si riserva di svolgere verifiche a campione, anche con diretti sopralluoghi nelle sedi di realizzazione del progetto, volti a monitorare tutte le condizioni esplicitate nel progetto approvato in relazione alle attività educative estive proposte e realizzate, ai fini della concessione del contributo di cui all'art. 6.

Art.13 – (Trattamento dei dati personali) Privacy

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR, l'Unione delle Terre d'Argine in qualità di Titolare del trattamento sarà in possesso dei dati personali, identificativi e relativi a condanne penali e reati (art.10 GDPR) forniti nell'ambito della presente procedura per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento si potranno esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. contattando il Titolare o il Responsabile all'indirizzo e-mail privacy@terredargine.it

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a responsabileprotezionedati@terredargine.it oppure nella sezione Privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L'informativa completa può essere richiesta scrivendo a privacy@terredargine.it oppure nella sezione Privacy del sito.

In materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni l'incaricato deve comunque fornire ogni informazione utile all'Amministrazione per adempiere alla Legge n. 190/2012 e successivo D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. Designazione a Responsabile del trattamento Art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679.

Il Gestore assegnatario del contributo risulta a tutti gli effetti titolare del trattamento dei dati personali e particolari relativi ai minori partecipanti al progetto e alle rispettive famiglie. Dovrà conseguentemente trattare tutti i dati personali assunti nell'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, nonché tutti i dati e le informazioni di cui eventualmente verrà a conoscenza in qualità di "titolare" ai sensi della Legge 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679 e successive modifiche e disposizioni attuative, assicurandone responsabilmente e completamente il rispetto di tutte le prescrizioni con gli obblighi civili e penali conseguenti.

I dati potranno essere comunicati alla Amministrazione concedente e alla Regione Emilia Romagna per le attività di gestione, rendicontazione, monitoraggio e controllo previsti dai regolamenti UE, e ad Autorità di controllo nazionali ed europee nell'ambito delle loro attività istituzionali.

Art. 14 – (Inadempienze e penali)

Ove siano accertati casi di inadempienza rispetto alla presente convenzione, l'UTdA si riserva la facoltà di irrogare una penale – dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle

controdeduzioni che il Gestore può produrre entro dieci (10) giorni dalla data di ricezione della contestazione – rapportata alla rilevanza dell’inadempienza sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento delle attività e del danno d’immagine provocato all’UTdA, salvo il risarcimento del danno ulteriore. La penale potrà essere trattenuta sul contributo pubblico dovuto, secondo i seguenti criteri: per l’espletamento delle attività con modalità non conformi a quelle previste dalla convenzione e a quelle che il Gestore firmatario si è impegnato ad eseguire: penale da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 500,00 per singola fattispecie e secondo gravità e/o reiterazione. In caso di irregolarità reiterate, l’UTdA si riserva di applicare una sanzione fino ad un massimo di euro 2.500,00, ovvero a seguito di almeno 3 episodi di procedere alla risoluzione della convenzione. Le comunicazioni fra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata PEC.

Art. 15 – (Risoluzione della Convenzione)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, la presente Convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione, per inadempienza dell’Organizzazione firmataria, l’UTdA liquiderà parzialmente il contributo nella misura delle sole spese effettivamente sostenute dall’Organizzazione firmataria, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno. Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico del Gestore firmatario;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività da parte del Gestore firmatario;
- interruzione non motivata delle attività;
- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nel Progetto approvato;
- quando il Gestore firmatario si renda colpevoli di frode;
- violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative;
- inottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 124/2017 e ss.mm., laddove applicabile in relazione all’importo del contributo;
- violazione della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile;
- irregolarità ripetute per almeno 3 volte nel corso della durata del rapporto.

Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’UTdA di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Art. 16 – (Obblighi di pubblicazione)

Per i contributi a partire da Euro 10.000,00 il gestore che sottoscrive la presente Convenzione ha l’obbligo di pubblicare le informazioni concernenti le concessioni di finanziamenti pubblici erogati nell’esercizio finanziario precedente come stabilito nei commi da 125 a 129 dell’art. 1 della L. n. 124/2017, così come modificata dal D.L. n. 34/2019.

Art. 17 – (Rinvii normativi)

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al contenuto dell’Avviso di indizione della procedura di concessione di contributo, al Codice Civile ed

alle disposizioni di legge vigenti per quanto compatibili ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

Art. 18 – (Controversie)

Su ogni controversia che dovesse insorgere a proposito delle reciproche relazioni intercorrenti tra Amministrazione dell'Unione Terre d'Argine e il Gestore firmatario, concessionario del contributo e/o al rispetto o all'interpretazione delle clausole sopra estese, le parti, prima di adire le competenti autorità giudiziarie, si impegnano ad esperire un tentativo di composizione. Nel caso in cui sia risultato vano il tentativo di composizione della controversia, è competente il Foro di Modena.

Art. 19 – (Registrazione)

La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso con oneri e spese a carico del Gestore firmatario.

FIRME

Per l'UTdA

Per Il Gestore attività educative estive/centro estivo